

PATTO DI COLLABORAZIONE
(MANUTENZIONE ORDINARIA E DECOROSA DEL MONUMENTO DEDICATO AI PARTIGIANI
DEFUNTI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE NEL CAMPO PRIMITIVO PRESSO IL
CIMITERO DI SASSI)

TRA

La Città di Torino, P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nelle persone di Carlotta Salerno, [REDACTED], Assessora all'Istruzione, Edilizia Scolastica, Giovani, Periferie e Rigenerazione Urbana e Chiara Foglietta, [REDACTED], [REDACTED], Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità, Trasporti e Cimiteri, le quali intervengono non in proprio, ma quali rappresentanti della Città di Torino (in seguito: Città)

E

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Sezione Fernando Gattini, con sede in Corso Casale 134 a Torino, P. IVA n. 80171270012, nella persona di Antonino Boeti, [REDACTED] (BO) il [REDACTED], quale Legale Rappresentante del suddetto Ente,

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti".

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);

- d. con nota prot. 2047 del 18/10/2023 acquisita dal Servizio Innovazione, Fondi Europei, Trasformazione Periferie e Beni Comuni, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Sezione Fernando Gattini, con sede in Corso Casale 134 a Torino, P. IVA n. 80171270012, ha presentato una proposta di governo condiviso;
- e. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- f. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 18/10/2023, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia il Dottor Paolo Maria Camera.
- g. acquisito il parere favorevole della Divisione Tecnica Patrimonio (nota prot. 282 del 14/02/2024).

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la manutenzione ordinaria e decorosa del monumento dedicato ai partigiani defunti nella seconda guerra mondiale del campo primitivo presso il cimitero di Sassi.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. L'obiettivo del Patto è: intervento per la sola parte di ordinaria manutenzione del monumento oggetto dell'intervento.
4. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono: altri locali e edifici di proprietà della Città, compresi i cimiteri, per le attività di manutenzioni ordinarie e riparazioni.

Art. 2

RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - spolveratura;
 - pulizia dai vegetali che insistono sul monumento.
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- esenzioni e agevolazioni: garantire l'accesso all'area interessata al personale incaricato degli interventi manutentivi.

4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona di Giorgio Demedici il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

6. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 11


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti Civici



Per la Città

